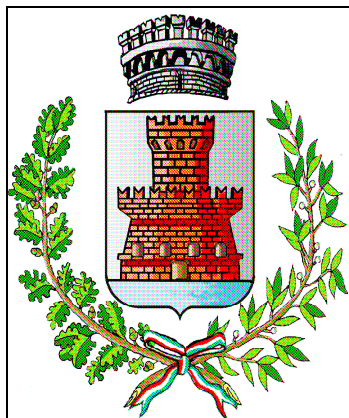




COMUNE DI PINAROLO PO
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Indice

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 FINALITÀ	4
ART. 2 ABBREVIAZIONI	4
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 4 CONTROLLI E VERIFICHE	5
ART. 5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	6
CAPO II: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
ART. 6 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	6
ART. 7 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA	6
CAPO III: VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	7
ART. 8 NUOVI INSEDIAMENTI	7
ART. 9 INSEDIAMENTI ESISTENTI.....	8
ART. 10 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO	8
ART. 11 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO.....	9
ART. 12 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	9
CAPO IV: ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE.....	9
ART. 13 DEFINIZIONE	9
ART. 14 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 15 ISTANZA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE	9
ART. 16 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE	10
ART. 17 ATTIVITÀ TACITAMENTE AUTORIZZATE.	11
ART. 18 CANTIERI EDILI	11
ART. 19 STRUTTURE PROFESSIONALI TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO.....	11
ART. 20 MANIFESTAZIONI POPOLARI.....	12
CAPO V: ATTIVITÀ ALL'APERTO	12
ART. 21 GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI.....	12
ART. 22 ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'APERTO IN AREE DEDICATE.....	12
ART. 23 SPETTACOLI ALL'APERTO	12
CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI.....	13
ART. 24 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	13
ART. 25 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	13
ART. 26 DIFFIDA E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ.....	13
ART. 27 ORDINANZA DI REVOCA	13
ART. 28 IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA.....	14
ART. 29 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE	14
ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI	14
CAPO VII: SANZIONI.....	14
ART. 31 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	14
APPENDICE 1 VALORI LIMITI E DI QUALITÀ.....	15
APPENDICE 2: FACSIMILE DOMANDE	16
APPENDICE 3: DEFINIZIONI	18
APPENDICE 4: RIFERIMENTI NORMATIVI	19

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"

Vista la Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Visto il Decreto 19 ottobre 2011, n. 227 (Gu 3 febbraio 2012 n. 28) "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Il Comune di Pinarolo Po in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge N° 447/1995 adotta il presente Regolamento Acustico Comunale.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I FINALITÀ

- 1) Il Regolamento Acustico Comunale ha per finalità la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
- 2) Il Regolamento Acustico Comunale stabilisce le norme per l'attuazione delle competenze attribuite dalle leggi Nazionali e Regionali ai comuni in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

ART. 2 ABBREVIAZIONI

- 1) per facilitare la lettura del presente regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni ed i seguenti codici di scrittura.

a) Abbreviazioni

Normativa	Abbreviazione
Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico".	L447
Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".	LR13
Regolamento Acustico Comunale	R.A.
D.P.C.M. 24/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".	DPCM97
D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002 – "Modalità e criteri di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico".	DGR7/83
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267	DL267

c) codici

Art. XX.Y.Z. del/della "Abbreviazione" significa:

Articolo XX, comma Y, lettera Z, del documento "Abbreviazione"

Esempio:

Art. 6.1.e. della L447 significa:

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"

Art. 6, comma 1, lettera e

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il campo di applicazione del presente Regolamento Acustico è definito dall'art. 6.1 della L447 in particolare il Regolamento comunale fissa le norme procedurali per:
 - a. le verifiche attinenti al rispetto, secondo le modalità previste dall'art. 4.1.d della L447:
 1. della normativa all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 2. dei provvedimenti comunali che abilitano all'impiego di immobili e di infrastrutture di cui al precedente punto a.1
 3. dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - b. le verifiche attinenti l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte nei piani di risanamento acustico delle imprese, nonché l'approvazione dei piani stessi ed il conseguente controllo dell'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.
 - c. Il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2.3 della L447 , per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune ed anche in deroga ai valori limite di cui alle Tabelle B e C del DPCM97.
 - d. la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 Aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - e. esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14.2 della L447;

ART. 4 CONTROLLI E VERIFICHE

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative ed effettua e/o coordina i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
- 2) Il Comune può eseguire rilievi e verifiche acustiche con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell' A.R.P.A., e/o dando incarico ad un proprio consulente in possesso dei titoli previsti dalla legge (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
- 3) In qualsiasi momento il Sindaco potrà disporre l'effettuazione di verifiche sulle immissioni e/o emissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

- 1) La Classificazione acustica del territorio comunale è parte integrante del presente R.A.
- 2) La Relazione di Classificazione acustica del territorio comunale, così come la relativa cartografia in scala 1/5000, è consultabile presso gli uffici comunali.
- 3) Le modificazioni alla Classificazione acustica del territorio comunale dovranno essere eseguite secondo quanto disposto dalla LR13 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/9776 del 2/7/2002.

CAPO II: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

ART. 6 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- 1) Il Comune di Pinarolo Po, ove ricorra l'obbligo, predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6.1.c, L447). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha per finalità il raggiungimento dei VALORI DI QUALITA' contenuti nella Tab. C del DPCM97.
- 2) Fanno parte del Piano Comunale di Risanamento Acustico i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dai gestori dei servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3.1.i della L447.
- 3) Il Servizio Tecnico Comunale coordina gli interventi contenuti nel piano di risanamento che coinvolgono gli altri servizi comunali.

ART. 7 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA

- 1) Le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza delle proprie emissioni sonore ai limiti di cui alla TAB A allegata al DPCM97 secondo la classificazione dell'area in cui le stesse sono ubicate.
- 2) Le Imprese che non rispettano i limiti di emissione o per le quali, ove sia applicabile, sia stato evidenziato da ARPA o dal Comune il superamento dei limiti differenziali di immissione (art. 4 DPCM97), devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico.
- 3) I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti secondo i contenuti di cui all'art. 10 LR13, in particolare, devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e devono contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi previsti per la realizzazione degli interventi.
- 4) Il Piano di Risanamento Acustico d'Impresa deve essere trasmesso al Servizio Tecnico Comunale
- 5) Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica la conformità dello stesso all'art. 10 LR13 e provvede, se del caso, a richiedere le necessarie integrazioni.
- 6) Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento non può comunque superare i trenta mesi dalla presentazione del piano stesso.
- 7) Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica il titolare o legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune.

CAPO III: VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

ART. 8 NUOVI INSEDIAMENTI

- 1) Ai sensi dell'art. 8.2 della L447 preventivamente ad ogni nuovo insediamento, appartenente alle tipologie di seguito indicate, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di impatto acustico. Le tipologie di insediamento sono le seguenti:
 - a. Aeroporti, Aviosuperfici
 - b. Infrastrutture stradali
 - c. Infrastrutture ferroviarie
 - d. Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive
 - e. Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi.

- 2) Ai sensi dell'art. 4.1 del Decreto 19 ottobre 2011, n. 227, sono escluse dall'obbligo di presentazione preventiva di impatto acustico revisionale le seguenti attività:
 1. Attività alberghiera.
 2. Attività agro-turistica.
 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o non utilizzo di strumenti musicali
 4. Attività ricreative.
 5. Attività turistica.
 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
 7. Attività culturale.
 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
 9. Palestre.
 10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria.
 16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica – software.
 20. Attività di informatica – house.
 21. Attività di informatica – internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

-
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.

- 3) Ai sensi dell'art. 8.3 della L447 preventivamente ad ogni nuovo insediamento, appartenente alle tipologie di seguito indicate, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di clima acustico. Le tipologie sono le seguenti:
 - a. Scuole e asili nido
 - b. Ospedali con numero di posti letto superiore a 50
 - c. Case di cura e di riposo con numero di posti letto superiore a 50
 - d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 1.

ART. 9 INSEDIAMENTI ESISTENTI

- 1) Preventivamente a modifiche o potenziamenti degli insediamenti esistenti descritti nell'art.8.1 del R.A., che prevedano il rilascio di Nulla Osta e/o comportino un incremento delle emissioni sonore, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di impatto acustico.

ART. 10 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

- 1) La relazione di cui ai precedenti artt. 8.1 e 9 deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nel DGR 7/83.
- 2) Il rilascio di provvedimenti abilitativi all'utilizzo di immobili o infrastrutture e di licenze o autorizzazioni all'esercizio per attività produttive è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti delle emissioni e, ove applicabile, dei limiti differenziali di immissione, secondo la classificazione acustica del territorio comunale. Nel caso in cui detta verifica dia esito negativo, l'Impresa è soggetta alla presentazione di un Piano di Risanamento Acustico (art. 7 del presente Regolamento).
- 3) Il rilascio dei provvedimenti di cui al precedente punto 2 è soggetto a parere favorevole emesso dall'ARPA competente per territorio.
- 4) Le documentazioni di Valutazione previsionale di impatto acustico e l'eventuale Piano di risanamento acustico, devono essere trasmesse (in doppia copia) al Servizio Tecnico Comunale che provvede ad inviarne una copia all'ARPA competente per territorio.

ART. 11 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

- 1) La relazione di cui al precedente artt. 8.2 deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nel DGR 7/83.
- 2) Le documentazioni di Valutazione previsionale di clima acustico, devono essere trasmesse (in doppia copia) al Servizio Tecnico Comunale che provvede ad inviarne una copia all'ARPA competente per territorio.
- 3) Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi è soggetto a parere favorevole emesso dall'ARPA competente per territorio.

ART. 12 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

- 1) Le nuove costruzioni edili devono presentare caratteristiche acustiche passive rispondenti ai contenuti del D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

CAPO IV: ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 13 DEFINIZIONE

- 1) Si definisce attività temporanea rumorosa ogni attività per la quale sia individuabile almeno un intervallo di tempo nel quale si realizzino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. L'attività sia svolta in aree che, per loro natura, non siano permanentemente ed esclusivamente destinate a tale attività.
 - b. L'attività necessiti di impianti, apparecchiature, macchine tali da costituire una o più sorgenti sonore esprimenti livelli LAeqFast, riferiti al tempo di misura (Tm) e ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente superiori od uguali a 80 dBA.
- 2) Tutte le attività temporanee rumorose non rientranti nel successivo art. 17 devono essere preventivamente autorizzate; la mancanza di autorizzazione presuppone la sospensione dell'attività

ART. 14 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee rumorose devono presentare istanza al Servizio Tecnico Comunale. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la documentazione così come elencata nel modulo in appendice n. 2 al presente Regolamento.

ART. 15 ISTANZA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di particolari attività temporanee rumorose (vedi artt. 19, 20, 21, 22, 23 del presente Regolamento) devono presentare istanza al Servizio Tecnico Comunale. Tale istanza, in forma semplificata, deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la documentazione così come elencata nel modulo in appendice n. 2.

ART. 16 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione sarà emanata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori, nei giorni feriali, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla Tabella 1.

Tabella I¹

Fascia oraria	Limite massimo di immissione in facciata dell'edificio più esposto	Limite massimo di immissione dell'edificio più esposto a finestre chiuse
08:00 - 09:00	65 dB(A)	45 dB(A)
09:00 - 12:00	80 dB(A)	55 dB(A)
12:00 - 15:00	65 dB(A)	45 dB(A)
15:00 - 18:00	80 dB(A)	55 dB(A)
18:00 - 19:00	65 dB(A)	45 dB(A)

- 2) Ad eccezione di particolari esigenze, note e comprovate, legate a luoghi, a tempi ed alla natura delle sorgenti sonore, per tutte le attività temporanee rumorose non è applicato il criterio differenziale e non sono applicate le eventuali penalizzazioni al rumore ambientale (art. 4 del D.P.C.M97).
- 3) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali contenuti nell'istanza di autorizzazione non sono ritenuti adeguati al fine della limitazione delle emissioni sonore, il Servizio Tecnico Comunale provvede ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di emissione/immissione, cautele per il contenimento delle emissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica ritenute utili in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
- 4) Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza da parte degli organi di controllo.
- 5) Copia dell'autorizzazione e della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, deve essere tenuta presso la sede temporanea dell'attività ed esibita ai funzionari incaricati della vigilanza che ne facciano richiesta.
- 6) La durata complessiva prevista dell'attività temporanea rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
- 7) Il Servizio Tecnico Comunale potrà provvedere in proprio e/o richiedere al gestore dell'attività temporanea opportuni rilievi acustici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
- a. Tali rilievi e verifiche nonché eventuali indicazioni da esse derivanti, dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale al quale sarà chiesto di verificare il rispetto dei limiti almeno per un tempo di misura (T_m) rappresentativo del periodo di massimo disturbo determinato dall'attività temporanea.
 - b. L'esito dei rilievi nonché le eventuali osservazioni ed indicazioni dovranno essere comunicate al Servizio Tecnico Comunale.
 - c. Copia della documentazione prodotta dal tecnico competente dovrà essere conservata secondo i contenuti espressi al punto 5 del presente articolo.
- 8) Gli addetti, di ogni ordine e grado, alle attività temporanee rumorose devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione relativamente alle misure di contenimento acustico.

¹ Livelli a discrezione del Comune

ART. 17 ATTIVITÀ TACITAMENTE AUTORIZZATE.

- 1) Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione in deroga:
 - b) i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili.
 - i. L'urgenza degli interventi esclude l'applicabilità dei vincoli di orario e il livello acustico riportati in Art. 16, Tab. 1 del presente R.A.
 - ii. Dovranno comunque essere applicati, a discrezione della Direzione Lavori, tutti i possibili accorgimenti tecnici atti a ridurre le emissioni sonore.
 - iii. Al termine della fase d'emergenza/urgenza sono applicati i contenuti dell'art. 16 ritenendo già concessa in termini provvisori l'autorizzazione all'attività temporanea rumorosa.
 - c) le manutenzioni ordinarie all'interno di edifici.
 - d) le attività di caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali: lavori di giardinaggio, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il Sabato e nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00 sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
 - e) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, commemorative, sportive e di beneficenza che terminino entro le ore 24,00 del giorno di inizio.

ART. 18 CANTIERI EDILI

- 1) Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui al DPCM97 dovranno svolgersi tra le ore 07,00 e le ore 20,00 dei giorni feriali.
- 2) Per le stesse attività il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare i limiti di cui alla Tabella 1 dell'art. 16 del presente Regolamento.
- 3) Il rispetto dei valori in deroga al DPCM97 non è riferito alla facciata dell'edificio oggetto dei lavori per la quale non sono fissati limiti.
- 4) Per ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nell'intera fascia oraria dalle 08,00 alle 20,00.
- 5) Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza, facendone motivata richiesta nell'istanza di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento, può essere conferita l'autorizzazione separatamente o contemporaneamente a:
 - a. espletare le attività di cantiere nei giorni festivi ed in fasce orarie differenti da quelle previste nel presente Regolamento.
 - b. superare i limiti di immissione di cui alla Tabella n. 1 art. 16 del presente Regolamento.

ART. 19 STRUTTURE PROFESSIONALI TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO

- 1) Ricadono in questo articolo le emissioni sonore prodotte da strutture temporanee di intrattenimento gestite in termini professionali quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, ecc.
- 2) L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità di cui al precedente art. 15.
- 3) Le attività alle quali si riferisce quest'articolo possono essere svolte in deroga alla fascia oraria di cui alla Tabella 1 - precedente art. 16 - fino alle ore 24,00. Per attività di particolare rilievo, con parere favorevole del Sindaco, potranno essere concesse ulteriori deroghe, tali comunque da non superare il limite massimo di 50 dB(A) di immissione nell'edificio più esposto ed a finestre chiuse.

ART. 20 MANIFESTAZIONI POPOLARI

- 1) Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali e simili ove vengano impiegati uno o più impianti per elettrodiffusione acustica nonché strutture atte a produrre direttamente od indirettamente eventi acustici (es. tiri a segno).
- 2) L'autorizzazione in deroga dovrà essere richiesta, con le modalità di cui all'art.15, dal titolare di ogni singola installazione o dal titolare della struttura organizzante la manifestazione popolare per tutti o per parte delle installazioni.
- 3) Non sono soggette ad autorizzazione le installazioni di vendita al dettaglio, prive di impianto di elettrodiffusione acustica ancorché dotate del generatore elettrico silenziato secondo norme di buona tecnica.

CAPO V: ATTIVITÀ ALL'APERTO

ART. 21 GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI

- 1) Sono comprese le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, le attività di manutenzione degli spazi verdi, dei parchi e dei giardini, le attività di manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria ed attività similari.
- 2) In relazione alla fondamentale importanza dei suddetti servizi il Comune regola orari e modalità di esecuzione delle attività medesime; le stesse dovranno comunque essere svolte:
 - tra le 08:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 17:00 nelle adiacenze degli ospedali e delle case di cura;
 - in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.
- 3) Non sono oggetto di limitazione, salvo l'adozione delle procedure di contenimento delle emissioni sonore tecnicamente possibili, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione può costituire rischio per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente.

ART. 22 ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'APERTO IN AREE DEDICATE

- 1) Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi od aree dedicate, aventi carattere di regolarità o continuità dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.
- 2) Le manifestazioni sportive svolte in tali aree che richiedono o per le quali è previsto un aumento delle emissioni sonore possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 16.
- 3) Tutte le attività sportive sia agonistiche sia ricreative che si svolgono all'esterno degli impianti fissi sono regolamentati dal successivo art. 23.

ART. 23 SPETTACOLI ALL'APERTO

- 1) Per spettacoli all'aperto s'intendono tutte le manifestazioni musicali, teatrali, sportive, e similari che si svolgono in uno spazio aperto non all'uopo dedicato.
- 2) Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 16.
- 3) Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti in deroga a quanto espresso nel comma precedente, potranno essere concesse ulteriori deroghe fino ad un limite massimo di 80 dB(A) in corrispondenza del confine dell'area in cui si svolgono le attività in questione, alle condizioni che siano comunque adottati tutti i criteri per le limitazioni delle emissioni sonore.

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Ai sensi dell'art. 107 del DL267, il Servizio Tecnico Comunale è responsabile dei procedimenti amministrativi oggetto del presente documento.
- 2) Il comando dei VV.UU. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 31.

ART. 25 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

- 1) Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

ART. 26 DIFFIDA E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

- 1) Qualora una attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui all'APPENDICE 1 o, se autorizzata, a quelli concessi in deroga, pur non ravvisandosi, facendo luogo alle condizioni locali della popolazione, il caso di grave disturbo, il titolare dell'attività dovrà essere formalmente diffidato dal protrarre il disturbo acustico.
- 2) Qualora l'attività di cui al precedente comma 1, dopo formale diffida, continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del DL267, con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
- 3) Contestualmente a tale ordinanza il Sindaco può dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca

ART. 27 ORDINANZA DI REVOCA

- 1) In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale o dall'A.R.P.A., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:
 - la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
 - la durata del superamento;
 - l'area di destinazione d'uso del territorio;
 - altri controlli in cui si sia verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - l'entità del disagio materiale e psicologico causato alla popolazione.
- 2) In caso di non superamento dei limiti massimi derogabili stabiliti dal presente Regolamento, qualora sia riscontrabile che, a causa di particolari condizioni locali della popolazione, le immissioni sonore prodotte da una attività arrechino comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a. alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti dell'APPENDICE 1; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona.
 - b. alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora la fissazione di limiti più restrittivi rispetto a quelli massimi derogabili.
- 3) L'emissione del provvedimento di revoca o modifica di cui al precedente comma 2, dovrà considerare i seguenti fattori:
 - classificazione acustica del territorio ospitante l'insediamento disturbante;
 - livello differenziale nei recettori prossimali;

-
- eventuali altri controlli in cui si sia verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - l'entità del disagio materiale e psicologico causato alla popolazione.

ART. 28 IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA

- 1) Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Servizio Tecnico Comunale emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

ART. 29 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE

- 1) I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati al Servizio Tecnico Comunale.
- 2) La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà essere coerente con i contenuti del D.P.C.M. 16 Marzo 1998 e del DRG 7/83.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto della Giunta Comunale.
- 2) Le deroghe ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento possono essere variate dal Sindaco, con una ordinanza motivata, ogni qual volta se ne presenti la necessità.
- 3) Sono abolite le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione Comunale anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento Acustico.

CAPO VII: SANZIONI

ART. 31 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumori sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10, Legge 447/95 e art. 15, L.R. 13/01). Il comune ha competenza amministrativa all'erogazione delle sanzioni di seguito riportate e del relativo iter.

INFRAZIONE	SANZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Non ottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti (art. 24 R.A)	Da € 1.032,91 a € 10.329,13	Legge 447/95, art. 10, comma 1
Superamento dei valori limiti di emissione o di immissione	Da € 516,45 a € 5.164,56	Legge 447/95, art. 10, comma 2 (come modificato da Legge 426/98)
Violazione delle disposizioni emanate da Regione, Provincia e Comune in attuazione della Legge 447/95	Da € 258,22 a € 10.329,13	Legge 447/95, art. 10, comma 3
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica di cui all'art. 10.4 LR13	Da € 258,22 a € 516,45	L.R. 13/01, art. 16, comma 1

Per le altre infrazioni al presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative nell'ambito del limite minimo di € 103,29 e massimo di € 516,45.

APPENDICI
APPENDICE 1 VALORI LIMITI E DI QUALITÀ
Valori limite

Classificazione Acustica	Valori limite dB(A)			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	Immissione	Emissione	Immissione	Emissione
Classe I – Aree particolarmente protette	50	45	40	35
Classe II – Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
Classe III – Aree di tipo misto	60	55	50	40
Classe IV – Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
Classe V – Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70	65	70	65

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CLASSI

<u>CLASSE I</u> - aree particolarmente protette rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione : aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<u>CLASSE II</u> - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<u>CLASSE III</u> - aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento. con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<u>CLASSE IV</u> - aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<u>CLASSE V</u> - aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<u>CLASSE VI</u> - aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori di qualità
dB(A)
(riferiti alle immissioni)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno 06:00 - 22:00	Notturmo 22:00 – 06:00
Classe I - aree particolarmente protette	47	37
Classe II - aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III - aree di tipo misto	57	47
Classe IV - aree di intensa attività umana	62	52
Classe V - aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI - aree esclusivamente industriali	70	70

APPENDICE 2: FACSIMILE DOMANDE

FACSIMILE DOMANDA ai sensi dell'art. 14

Al Comune di Pinarolo Po
Servizio Tecnico Comunale
P.za Martiri della Liberazione 2
27040 Pinarolo Po (PV)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residenza: _____
in qualità di titolare/legale rappresentante/responsabile dell'attività _____
con sede in _____
P. IVA / Cod. Fisc. _____, in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge n. 447/1995

CHIEDE

l'autorizzazione al superamento dei limiti acustici di zona al fine di gestire l'attività temporanea costituita da:
_____ in via _____ con inizio dal giorno ____/____/____ alle ore ____ e
con termine il giorno ____/____/____ alle ore ____ per un totale complessivo di giorni ____.

ALLEGA

relazione tecnica asseverata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale
_____ quale individuato ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della Legge Quadro 47/1995, e contenente:

- 1) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
- 2) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (L_{eqA}) misurato a non meno di 1 (un) metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
- 3) l'entità del superamento dei limiti di zona;
- 4) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (L_{eqA});
- 5) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 6) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1: 2.000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti;
- 7) attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

_____ Firma _____

FACSIMILE DOMANDA ai sensi dell'art. 15

Al Comune di Pinarolo Po
Servizio Tecnico Comunale
P.za Martiri della Liberazione 2
27040 Pinarolo Po (PV)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residenza: _____
in qualità di titolare/legale rappresentante/responsabile dell'attività _____

con sede in _____
P. IVA / Cod. Fisc. _____, in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge n. 447/1995

CHIEDE

l'autorizzazione al superamento dei limiti acustici di zona al fine di gestire l'attività temporanea costituita da:
_____ in via _____ con inizio dal giorno ____/____/____ alle ore ____ e
con termine il giorno ____/____/____ alle ore ____ per un totale complessivo di giorni ____ .

-i limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste sono:

-saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:

Firma _____

APPENDICE 3: DEFINIZIONI

-**INQUINAMENTO ACUSTICO**: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

-**AMBIENTE ABITATIVO**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. n. 277/1991, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

-**SORGENTI SONORE FISSE**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissione sonora; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

-**SORGENTI SONORE MOBILI**: tutte le sorgenti sonore che non rientrano nella definizione di sorgente sonora fissa.

-**VALORE LIMITE DI EMISSIONE**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

-**VALORE LIMITE DI IMMISSIONE**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

-**VALORE DI ATTENZIONE**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

-**VALORE DI QUALITÀ**: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo

-**LIVELLO DI RUMORE RESIDUO**: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

-**LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE**: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo (è costituito dall'insieme del rumore residuo e dal rumore prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti).

-**LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE**: la differenza (algebrica) tra il livello di rumore residuo e quello del rumore ambientale.

-**AREA**: qualsiasi porzione di territorio delimitabile da una linea poligonale chiusa.

-**CLASSE**: una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico indicate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

-**ZONA ACUSTICA**: porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona può comprendere più aree contigue (unità territoriali identificabili), anche a destinazione urbanistica diversa, ma compatibili dal punto di vista acustico.

APPENDICE 4: RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 - "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1998, n. 215 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 - "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" ;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304 - "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- Decreto-Legge 13 maggio 2011 , n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Normativa regionale

- Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 - "Norme in materia di inquinamento acustico", che illustra i criteri per la predisposizione della classificazione acustica;
- Deliberazione Regione Lombardia n. VII/6906, del 16 novembre 2001 - "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" art. 15, comma 2 e della Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", art. 10, comma 1 e comma 2";
- Deliberazione Regione Lombardia n. VII/8313, del 8 marzo 2002 - "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico";
 - D.G.R. n. VII/9776 del 2 luglio 2002 - "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
 - D.G.R. n. VII/11582, del 13 dicembre 2002 - "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune".